

Fringe benefit: confermata la soglia a 1.000/2.000 euro anche per il 2026

Anche per il 2026 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i dipendenti resta a 1.000 euro o a 2.000 con figli a carico.

L'art. 1 commi 390 – 391 della L. n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), che non ha subito alcuna modifica ad opera della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), ha infatti previsto l'**incremento della soglia** di non imponibilità dei fringe benefit per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027.

Fermo restando il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, l'art. 51 comma 3 del TUIR dispone, a regime, che non concorra a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a **258,23 euro**; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

L'art. 1 comma 390 primo periodo della L. 207/2024 ha tuttavia disposto che, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del TUIR, "non concorrono a formare il reddito, entro il **limite complessivo di 1.000 euro**, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale".

L'art. 1 comma 391 secondo periodo della citata legge ha inoltre previsto che il suddetto limite sia "**elevato a 2.000**

euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2" del TUIR.

Pertanto per ciascun periodo d'imposta 2025, 2026 e 2027, la misura della suddetta soglia è elevata da 258,23 euro a 1.000 euro per tutti i dipendenti e a 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

L'Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 4/2025 (§ 2.7), ha chiarito che l'ammontare del limite è innalzato a 2.000 euro qualora si tratti di un lavoratore dipendente con figli fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 comma 2 del TUIR, considerando anche i figli nati **fuori del matrimonio**, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, per ragioni logico-sistematiche, i figli conviventi del coniuge deceduto.

La L. 207/2024 ha inoltre ampliato, per tutti i dipendenti (con o senza figli a carico), l'ambito oggettivo di applicazione della **soglia di esenzione** dei fringe benefit.

Non concorrono infatti a formare il reddito di lavoro dipendente nei suddetti limiti, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche "le somme erogate o rimborsate" dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento:

- "delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale";
- "delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale".

L'art. 1 comma 390 della L. 207/2024 dispone che l'incremento del limite, comprensivo delle utenze domestiche e delle spese per affitto o interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale, operi "**in deroga** a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo," del TUIR.

In virtù di tale disposto, resta, quindi, fermo il principio secondo cui, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette o delle spese per locazione/interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale, risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, **l'intero valore rientra** nell'imponibile fiscale.

Ad esempio, nel caso in cui il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente senza figli a carico, e dei suddetti rimborsi, nel periodo d'imposta 2026 sia pari a 1.300 euro, l'importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente è pari a 1.300 euro (non quindi solo per l'**eccedenza** di 300 euro rispetto al limite di 1.000 euro).

Sotto il profilo della **documentazione**, per l'attuazione dell'incremento della misura sia per i dipendenti con figli che senza, i datori di lavoro devono fornire informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Per i dipendenti con figli, il maggior limite si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

(MF/ms)